



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE MARCHE
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALI
C. P. 273 - 60124 ANCONA

- Alle Società interessate
 - Ai Comitati Provinciali
 - Alle Comm.ni Org.ve Gare Provinciali
 - Alle Strutture Federali
- Loro Sedi

NORME COMUNI PER I CAMPIONATI REGIONALI

AFFILIAZIONI

Si rimanda alla Guida Pratica per la stagione 2008/2009. La stessa è consultabile sul sito www.federvolley.it

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Si prega di fare riferimento alla Guida Pratica 2008/2009.

TESSERAMENTO ON LINE

Per la stagione 2008/2009 le attività relative al rinnovo della affiliazione, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento dei dirigenti, al cambio di denominazione della società, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento degli atleti, al rilascio ed accettazione del nulla osta, prestito e prestito per un campionato, al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento tecnici, al vincolo societario allenatori, al rinnovo tesseramento segnapunti federale ed alla variazione dei rappresentanti tecnici ed atleti, si effettueranno direttamente via internet utilizzando il dispositivo di firma digitale.

Per accedere al servizio è riservata sul portale della Federazione una area denominata "Tesseramento On Line" a cui le società affiliate 2007/2008 accederanno utilizzando "utente" e "password" comunicate all'atto della registrazione on line.

Le società di prima affiliazione 2008/2009 dovranno effettuare la registrazione on line entrando nel link "Nuova Società" (terminata la registrazione riceveranno "Utente" e "Password" definitive per accedere al tesseramento on line).

CESSIONE DEL DIRITTO

1. CAMPIONATI CONSECUTIVI:

ovvero per le società che a seguito del meccanismo di promozione o retrocessione abbiano due squadre in campionati consecutivi (dalla serie A1 fino alla D, secondo quanto previsto dal Reg.Gare). Se una società, quindi a seguito di tale meccanismo, alla fine del campionato abbia due squadre in due serie successive dei campionati di A1-A2-B1-B2-C-D, deve optare per uno dei due all'atto dell'iscrizione al campionato dell'anno successivo oppure cedere uno dei due diritti sportivi secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 R.A.T., prima della iscrizione al campionato prescelto.

Ma se, sempre per il meccanismo di promozione o retrocessione, una società viene ad avere due squadre nello stesso campionato, non può cederne una. Ad ogni società, infatti, è attribuito un solo diritto per ciascun campionato: la cessione di una squadra, perciò, significherebbe cessione anche del diritto a quel campionato, per cui la società non avrebbe più possibilità di partecipazione.

2. CAMPIONATI DI SERIE C e D M. e F.

È possibile la cessione del solo diritto al campionato tra società all'interno della stessa regione. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- l'attestazione dell'avvenuta affiliazione per l'anno 2008/2009 dei due associati;
- delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e all'acquisizione del diritto;
- la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento di **€1.000,00** per il titolo di Serie C o di **€500,00** per il titolo di Serie D da versare al Comitato Regionale.
- tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il **4 settembre 2008** al Comitato Regionale che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, provvederà ad inviarla all'Ufficio Tesseramento;



Gli atleti, vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 31 ottobre 2008, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 77 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

NOTA BENE PER TUTTE LE SERIE:

- non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente quel campionato;
- l'eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce rinuncia (quindi senza multa e con il trasferimento delle somme pagate in capo al nuovo diritto acquisito);
- le società che acquisiscono un titolo (esclusi quelli di serie A1 e A2) non prendono anche l'eventuale diritto di ripescaggio della società cedente; lo prendono nel solo caso che l'acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia.

SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)

Viene applicato il Rally Point System.

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la squadra che conquista almeno 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15,).

SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA

Regolamento Gare - Art. 39

Per le gare di tutti i campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1
- 2 punti per la vittoria per 3-2
- 1 punto per la sconfitta per 2-3
- 0 punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3

Regolamento Gare - Art. 40

In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario:

- 1 - in base al maggior numero di gare vinte;
- 2 - in base al miglior quoziente set;
- 3 - in base al miglior quoziente punti;
- 4 - risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti .

NOTA

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 sets vinti su 3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:

- 3 punti alla vittoria per 2-0
- 2 punti alla vittoria per 2-1
- 1 punto alla sconfitta per 1-2
- 0 punti alla sconfitta per 0-2
- 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

LIBERO

È confermata l'applicazione della regola del "LIBERO" in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria (**tranne nei Campionati Under 13M/F, Under 14M/F e Under 16/M**).

REGOLE DI GIOCO

Vale integralmente il testo delle "Regole di Gioco 2001/2004".

Il sistema dei **TEMPI DI RIPOSO TECNICI** viene applicato **soltanto** in tutte le gare dei campionati nazionali, con le modalità previste dalle Regole di Gioco **16.1** e **16.4.1**.

La **LINEA DELL'ALLENATORE** è obbligatoria soltanto nei campionati di serie A1 e A2 e rispettive Coppa Italia.

INDUMENTI DI GIOCO

(R.d.G. e casistica Cap. II Reg. 4 art. 4.3)

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che possono essere uniti anche in un unico indumento.



Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra.

Non è obbligatorio il posizionamento del numero anteriore al centro della maglia. È autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, provinciali e di categoria dall'1 al 99.

Per le altre disposizioni vale quanto previsto dalla regola 5 R.d.G.

PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO

Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche regolamentazioni, il passaggio del turno nel caso di **una vittoria per parte e con lo stesso punteggio set** verrà stabilito (art. 27 del Regolamento Gare) con la disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità:

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, **un set al tie-break supplementare di spareggio.**

Questo set supplementare si disputerà con le **stesse modalità del 5° set di una gara.**

L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di **5 minuti**; il set supplementare verrà registrato su un **nuovo referto di gara** utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell'inizio dell'incontro

ATLETI

Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2008/2009 e dagli Artt. 19 e 20 del Regolamento Gare.

Composizione squadre (Art. 21 del Regolamento Gare)

Tranne disposizioni contrarie, nelle fasi e finali a concentramento che si disputano in sede unica e con obbligo di soggiorno, gli atleti da utilizzare da parte di ogni società partecipante possono essere al massimo 12 non variabili per tutta la durata della manifestazione.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

- 1) Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la Coppa Italia A e B e la Coppa Marche che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le Serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
- 2) Tale limitazione non è prevista per gli atleti maschi nati negli anni 1989 (1987 solo per le società di serie A maschile) e successivi e femmine nate negli anni 1990 e successivi che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1, A2, B1 e B2 e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore fino al raggiungimento di dieci presenze (fino a 15 presenze solo per le società di serie A femminile) anche non consecutive in gare del campionato superiore, anche se l'atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.
- 3) Il Consiglio Regionale ha inoltre stabilito che tale limitazione non sia applicata **per gli/le atleti/e nati negli anni 1991 e successivi per i maschi e 1992 e successivi per le femmine, che disputino fino a sei gare, anche non consecutive, nel corso dei Campionati di serie C e D.**
- 4) Non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o spostamenti fuori dalla norma di gare per far giocare gli atleti nei due campionati di serie.
- 5) Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.

TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO

Per i soli atleti delle categorie giovanili nati/e negli anni 1989/90 (solo maschi e solo per le società di serie A1) e 1991-92-93-94-95 è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e con un altro a quello di categoria.

Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce di età degli stessi campionati, dovrà:

- giocare con l'associato di prestito un solo campionato di categoria ed **obbligatoriamente** con l'associato di appartenenza un campionato di serie ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito;



- giocare con l'associato di prestito un solo campionato di serie, purché di livello regionale o nazionale e con la propria società i campionati di categoria; la Consulta Regionale ha deliberato che tale normativa sia estesa anche a livello provinciale.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata, **nei termini fissati per i trasferimenti**, utilizzando il modulo L1, e riportando nell'apposito spazio l'indicazione del campionato di prestito.

LIMITAZIONI:

- Alla fine del campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all'istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito.
- Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società per partecipare con questa ad un campionato categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l'atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria;
- Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito, non possono beneficiare delle 10 o 6 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo "partecipazione ai diversi campionati";
- Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento);
- Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e **con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato**;
- Si precisa che non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o fuori dalle norme regolamentari, per permettere la partecipazione degli atleti a gare di campionati di serie e di categorie con le due società.
Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

Regolamento Gare Art. 21

1. L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, dal capitano, **almeno trenta minuti** prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.
2. I giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.
3. Nelle fasi a concentramento, l'elenco dei dodici atleti è valido per l'intera durata della manifestazione.

Da questa stagione, le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) **completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto**, che deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** redatto direttamente dal **Tesseramento on-line - Sezione "Elenco Atleti Partecipanti"**.

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP 3 redatto on-line** incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara.

Il Tesseramento on-line consente di inserire nel modulo Camp 3 più di dodici atleti, in modo da permettere a chi ha una rosa di giocatori più ampia di averli tutti; ovviamente, prima di consegnare l'elenco dovranno essere cancellati quelli in più, che non possono essere trascritti a referto.

PER I TESSERATI CHE COMPAIONO SULL'ELENCO CAMP 3 TRAMITE IL TESSERAMENTO ON-LINE non deve essere presentato alcun altro documento a parte, ovviamente, il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione.

Infatti la stampa di tale modello certifica il tesseramento di quanti vi compaiono. In particolare, per gli allenatori attesta che la società ha effettuato il tesseramento societario (che può fare solo se il tecnico è tesserato) senza necessità, quindi, di presentare il modello P e la relativa ricevuta. Inoltre, compare anche il grado del tecnico (nella casella a sinistra dove è scritto 1° e 2° allenatore) così da consentire all'arbitro di verificare che la qualifica sia giusta per il campionato, senza necessità per l'allenatore di presentare il certificato e il versamento del tesseramento. Sul modello CAMP 3 compaiono anche due colonne riguardanti rispettivamente il prestito per un campionato e la scadenza del tesseramento. Quest'ultima non riguarda in alcuna maniera il direttore di gara che, quindi, non dovrà tenerla in alcuna considerazione, trattandosi solo di un promemoria per la società. Si ricorda, invece, che un Sodalizio può ricevere in prestito per un determinato campionato un massimo di tre atleti.

Mentre per quei Tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l'atleta che risulta indisponibile poco tempo prima dell'inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i documenti da presentare, oltre il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione, sono i seguenti:

1. ATLETI

- modulo ATL 2.



2. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE – MEDICO – DIRIGENTE ADDETTO agli ARBITRI

- modello **DIR 1** (che elenca tutti i dirigenti tesserati per la società)

3. ALLENATORI

- il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Tesseramento on-line o dal Comitato Provinciale della FIPAV, al momento del rinnovo del tesseramento;
- il modulo P di tesseramento societario e la ricevuta del versamento riportante sul retro nome e matricola dell'allenatore.

4. FISIOTERAPISTA

- il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento oppure copia del modulo N per i Fisioterapisti di primo tesseramento.

Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione del campo, ecc.).

Estratto dal Regolamento Gare Art. 22

5. **Soltanto il capitano della squadra avversaria** ha il diritto di verificare i documenti di riconoscimento degli atleti appartenenti all'altra squadra.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

L'atleta deve esibire all'arbitro in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una "autocertificazione".

DOCUMENTI

I documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

Sono validi i documenti d'identità, anche se scaduti: carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere rilasciate dai ministeri dell'interno e/o altri (avvocati, giornalisti, ecc.); non consentite tessere postali, ferroviarie, di associazioni, sindacali, abbonamenti vari a bus o tram. Non sono valide, in altre parole, tutte quelle tessere in cui non vi sia un collegamento irreversibile tra la fotografia stessa e la dichiarazione contenuta su supporto cartaceo o plastificato.

Per **collegamento irreversibile** si intende:

- 1) l'apposizione di un timbro sulla fotografia da parte dell'ente che emette il documento;
- 2) la firma del funzionario che lo redige, posta in parte sulla fotografia e in parte sul supporto cartaceo o plastificato;
- 3) la pellicola adesiva che fissa la fotografia al supporto, in modo che non sia possibile sostituire la fotografia stessa, senza far residuare danni visibili al documento che rivelano la contraffazione.

Sulla base dell'art.34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la "**legalizzazione di fotografie**". Si riporta, per comodità, il testo dell'articolo:

...”1. *Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.*

2. *La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.*”

Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito dall'amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall'amministrazione e apponendo la dicitura "foto di" completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell'interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.

Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.

È possibile anche presentare una fotocopia del documento di riconoscimento, in cui ovviamente la foto sia riconoscibile, accompagnata dalla "**Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di Conformità all'Originale di Copia**" (Art. 19 e 47 DPR 445/2000) che deve essere compilato in doppia copia, una delle quali dovrà essere inviato al C. R. a cura dell'interessato.

Non sono valide le sole fotocopie di documenti, a meno che non siano autenticate dal Comune.

È possibile, per i soli campionati e fasi provinciali, presentare fotocopie autenticate dal Comitato Provinciale di appartenenza, sempre che questo abbia deliberato tale possibilità. Resta inteso che tale prassi non ha alcun valore legale e deve essere limitata al solo uso interno del Comitato Provinciale.

AUTOCERTIFICAZIONE

In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta, o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare



la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione **viene ritirata** dall'arbitro e **inviata unitamente agli atti della gara al Giudice Unico per eventuali successive verifiche**.

RICONOSCIMENTO DIRETTO

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (allenatori, fisioterapisti e dirigenti).

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

Si ricorda che la Società ospitante **dovrà** mettere a disposizione del direttore di gara un Dirigente "adetto all'arbitro". Tale addetto dovrà essere **regolarmente tesserato in qualità di dirigente**, dovrà essere iscritto nell'elenco atleti ed effettuerà il riconoscimento prima dell'inizio della gara. Il Dirigente "adetto all'arbitro" e il Dirigente "accompagnatore" **non possono** essere la stessa persona. Inoltre l'addetto all'arbitro **non può** sedere in panchina ed effettuare funzioni di segnapunti federale (nella gara).

Il dirigente addetto all'arbitro dovrà assolvere i seguenti compiti:

- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
- mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare del campo di gioco e relative attrezzature che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto;
- posizionarsi, durante la gara, in un punto concordato con gli arbitri dove possa essere facilmente reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli stessi;
- al termine della gara accompagnare gli arbitri allo spogliatoio e restare a loro disposizione fino a quando non lasciano l'impianto, aiutandoli eventualmente nelle loro necessità (trasporto alla stazione FS). L'eventuale intemperanza ai danni degli Arbitri, da parte del dirigente, o il suo mancato intervento a tutela degli stessi in caso di disordini da parte dei propri tifosi o di altri tesserati, sarà considerata come aggravante;
- La mancanza del Dirigente addetto all'Arbitro sarà considerata come aggravante in caso di intemperanze gravi verso gli Arbitri da parte del pubblico (non importa di quale squadra) o di altri tesserati.

SEGNAPUNTI

Nelle gare casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti tesserato FIPAV (in caso d'emergenza non necessariamente della propria Società) ed un addetto al tabellone segnapunti.

Per il tesseramento del Segnapunti dovrà essere controllato il tabulato **SEG1** o il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento.

Nell'eventualità che la prima parte in alto con gli estremi della gara non sia compilata correttamente (i dati da inserire devono essere desunti dal calendario ufficiale con esatta denominazione delle squadre e loro collocazione: prima quella Ospitante e poi quella Ospitata, a prescindere dal sorteggio), l'Arbitro dovrà far riscrivere il referto e conseguentemente eventuali ritardi saranno imputati alla Squadra ospitante.

Il segnapunti Federale è un tesserato FIPAV, regolarmente tesserato, che esplica la funzione di segnapunti in tutte le gare dei Campionati e tornei FIPAV, tranne in quelle dei Campionati di Serie A.

La società deve obbligatoriamente designare un segnapunti federale per ogni gara dei campionati o tornei sopra riportati che disputa come "squadra ospitante". Se non può disporre dei propri, può utilizzare segnapunti federali tesserati con altre società.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la società ospitante sarà multata con una ammenda pari a tre volte la tassa gara prevista per la gara stessa.

Trattandosi di un tesserato FIPAV facente capo ad una società affiliata, il Segnapunti Federale risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

TESSERAMENTO ALLENATORI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Per svolgere attività con le società, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società.

Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente "On line". Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello "CAMP 3", questi sono vincolati d'ufficio alla società. L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.

Si ricorda che, in relazione alla qualifica gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguente tabella:



	STAGIONE 2008/2009		STAGIONE 2009/2010	
Serie A1 e A2	1° allenatore	3° grado	1° allenatore	3° grado
	2° allenatore	2° - 3° grado	2° allenatore	2° - 3° grado
Serie B1	1° allenatore	2° - 3° grado	1° allenatore	3° grado
	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	2° - 3° grado
Serie B2	1° allenatore	2° - 3° grado	1° allenatore	2° - 3° grado
	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado
Serie C	1° allenatore	2° - 3° grado	1° allenatore	2° - 3° grado
	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado
Serie D	1° allenatore	2° - 3° grado	1° allenatore	2° - 3° grado
	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado
Serie 1° Divisione	1° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado	1° allenatore	1° - 2° - 3° grado
	2° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado
Serie 2°/3° Divisione	1° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado	1° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado
	2° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado	2° allenatore	Allievo - 1° - 2° - 3° grado
Campionati Giovanili	1° allenatore	1° - 2° - 3° grado	vedere nuova normativa	
	2° allenatore	1° - 2° - 3° grado	vedere nuova normativa	

Le società dopo aver firmato digitalmente il modello P, terranno la copia originale agli atti, senza necessità di inviare alcuna documentazione. Si ricorda che i tecnici che non compariranno nel CAMP 3 della società, non potranno espletare le funzioni di allenatore.

Il tesseramento societario allenatore è subordinato al pagamento delle seguenti quote:

- Allenatori serie A1 e A2 € 300,00
- Allenatori serie B1 e B2 € 150,00
- Allenatori serie C e D € 60,00
- Allenatori Serie 1°/2°/3° Div. e giovanili € 30,00

Il pagamento potrà essere effettuato dalla società con due modalità:

1. pagamento "on line" con carta di credito
2. pagamento tradizionale a mezzo ccp 598011 (causale 14)

Le quote si riferiscono ad ogni allenatore tesserato e il versamento è a carico della società.

TESSERAMENTO - VINCOLO - INCOMPATIBILITÀ PER GLI ALLENATORI CON LE SOCIETÀ

Gli allenatori da vincolare sono 2 per i campionati di serie A1-A2 ed 1 per gli altri campionati.

Nel caso in cui l'allenatore non compaia sul modulo CAMP 3 stampato dal tesseramento on-line, se la società non presenterà la ricevuta della tassa di vincolo, l'arbitro iscriverà comunque l'allenatore a referto e segnalerà il fatto nel rapporto di gara.

Le società non sono più tenute a fare distinzione tra primo e secondo allenatore, ferma restando l'obbligatorietà per svolgere funzioni di allenatore in panchina, del possesso dei requisiti della precedente tabella. Pertanto, **se manca un allenatore e quello presente non ha la qualifica prevista, questi può sedere** in panchina come 2°, ma non può intervenire durante la gara così come previsto dalle Regole di Gioco.

È possibile lo scioglimento del vincolo con una società previa comunicazione scritta di consenso sia della società che dell'allenatore inviata per raccomandata al Settore Allenatori. Lo scioglimento, però, non potrà essere effettuato per più di 2 volte nel corso della stagione sportiva e i nuovi vincoli potranno avvenire solo con società diverse dalle precedenti.

Non è ammessa l'assenza dell'allenatore in panchina. A partire dalla prima assenza la società verrà sanzionata con un richiamo; dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari alla tassa di vincolo.

Se il **primo allenatore viene espulso o squalificato** durante la gara o **si assenta** per qualsiasi motivo, ed il vice allenatore non possiede la qualifica prevista, a quest'ultimo viene data la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire il primo allenatore nelle funzioni. In tale evenienza tutti i componenti la squadra che si trovano in panchina non possono dare istruzioni agli atleti in campo.

QUALIFICA ALLENATORI IN SERIE "C" E "D"

SI RICORDA CHE PER SVOLGERE IL RUOLO DI PRIMO ALLENATORE IN SERIE C E D È NECESSARIA LA QUALIFICA MINIMA DI "ALLENATORE DI 2° GRADO".

Il tecnico non in possesso di tale qualifica potrà essere ammesso in panchina come primo allenatore **solo** in presenza di una **autorizzazione** o di una **deroga** rilasciata dal Coordinatore Tecnico Regionale.

L'**autorizzazione** viene rilasciata agli allenatori di 1° grado o agli allievi che abbiano ottenuto la promozione in Serie D con la stessa squadra. Ha validità per una sola stagione agonistica e non può essere rinnovata.

La **deroga** viene rilasciata agli allenatori di 1° grado che si siano iscritti al corso di 2° grado.

Analogha deroga sarà rilasciata agli allievi allenatori, che si siano iscritti al corso di 1° grado, per svolgere funzioni di secondo allenatore in Serie D.



Potranno essere anche concesse delle "deroghe" per casi particolari che saranno valutati di volta in volta.

TESSERAMENTO FISIOTERAPISTI

È confermato il tesseramento individuale per i fisioterapisti.

Esso dà diritto, a seguito del versamento della quota di tesseramento e su presentazione della documentazione atta a dimostrare la competenza tecnica, alla iscrizione nei Quadri Federali e ad un certificato di avvenuto tesseramento per accompagnare in panchina qualsiasi squadra in qualsiasi campionato.

Pertanto in panchina potrà sedere un fisioterapista, soltanto se iscritto sul modulo CAMP 3 stampato dal tesseramento on-line oppure dietro presentazione del certificato di tesseramento, fermo restando i casi di mancanza motivata di esso.

Ovviamente, potrà essere presente anche un medico.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI GARA

Di seguito si riportano le modalità per il versamento dei contributi gara per i Campionati Regionali:

- a) le società devono versare i contributi gara per ogni incontro dei Campionati Regionali di serie C-D maschile e femminile, della Coppa Marche maschile e femminile, di tutte le gare dei play off e delle Finali giovanili, ove previsto, tramite gli appositi conti correnti postali n. **16034605 intestati al C.R. Marche**;
- b) ogni società deve versare il contributo gara così come di seguito esposto:
 - primo versamento, da effettuarsi prima dell'inizio del campionato, per le gare da disputare fino al **31.12.2008**;
 - secondo versamento, da effettuarsi nei primi giorni di gennaio, per le gare dal **01.01.2009** al termine della prima fase;
 - terzo versamento per le gare della seconda fase;
 - quarto versamento per le eventuali gare dei play off.

LA RICEVUTA, IN ORIGINALE, DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE ESIBITA AL PRIMO ARBITRO contestualmente alla presentazione dei documenti di gara (modulo omologazione campo, elenco atleti, ecc.); **l'arbitro, dopo aver controllato che la cifra versata comprenda i contributi gara delle gare già disputate e della gara per cui si è stati designati, SEGNERÀ, SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, IL NUMERO E LA DATA DELLA GARA PER CUI È STATO DESIGNATO**; in alternativa è possibile presentare una fotocopia della ricevuta autenticata dal CR o dai CP o dal Presidente della Società; ovviamente, nel caso di versamenti per più gare, la fotocopia presentata deve essere sempre la stessa fino ad esaurimento delle gare interessate.

Nel caso la società non abbia effettuato il versamento con il conto corrente postale, il dirigente della società potrà consegnare all'arbitro un assegno bancario intestato FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C. R. MARCHE e per una cifra pari all'importo del contributo gara; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico Regionale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo gara; tale assegno dovrà essere inviato insieme al referto ed al rapporto di gara, riportando l'accaduto sul rapporto di gara.

- c) a tal proposito si riportano le somme relative ai contributi gara che le società devono versare per ogni partita:

Serie C	€ 82,00
Serie D	€ 67,00
Coppa Marche	€ 35,00
Junior League maschile	€ ---
Under 18 maschile/femminile	€ 20,00
Under 16 maschile/femminile	€ 16,00
Under 14 maschile/femminile	€ 3,00
Under 13 maschile/femminile	€ 3,00

Per i campionati giovanili fase regionale e la Coppa Marche non è previsto il versamento della tassa gara negli incontri di semifinale e finale.

- d) ogni altro tipo di versamento non sarà ammesso.

RECLAMO

Si ricorda che il Direttore di gara non è tenuto a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei ricorsi né, tantomeno, a conoscere l'importo della tassa reclamo.

- Il reclamo può essere preannunciato esclusivamente dal capitano in campo della squadra al primo arbitro, verbalmente, al verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione e deve essere motivato. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il capitano della squadra ha il diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile.
- Sempre a pena di inammissibilità, entro 15 minuti dal termine della gara, il reclamo deve essere confermato per iscritto dal Capitano o dal dirigente accompagnatore al primo arbitro.



- Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco.
- Il reclamo, infine, si propone con lettera raccomandata da inviarsi, a pena di inammissibilità, entro le ventiquattro ore successive alla gara, in duplice esemplare, di cui una al competente Giudice Unico, allegando la ricevuta del versamento della prevista tassa-reclamo, e l'altra al sodalizio avversario.
- Il Direttore di gara non potrà accettare qualsiasi tipo di versamento di somme sia in denaro sia in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa reclamo nelle mani del 1° arbitro.

Per i reclami riguardanti il GUR Marche, si ricorda che la società proponente il reclamo deve versare la prescritta tassa a mezzo bollettino ccp 16034605 intestato alla FIPAV C.R. Marche e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al Giudice Unico Regionale entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell'avvenuta spedizione anche all'altro Sodalizio.

Si ricordano gli importi da versare:

- Reclamo al Giudice Unico Federale € 150,00
- Reclamo al Giudice Unico Regionale € 80,00
- Reclamo al Giudice Unico Provinciale € 50,00

OMOLOGAZIONI CAMPI DI GIOCO

La compilazione dei verbali, la verifica e l'omologa dei campi sono di competenza rispettivamente:

Campionato	Competenza omologa	Quota	Da versare a
serie A1 e A2 maschile	Lega Nazionale Pallavolo Serie A maschile	€260,00	FIPAV ROMA
serie A1 e A2 femminile	Lega Nazionale Pallavolo Serie A femminile	€260,00	FIPAV ROMA
serie B1 e B2	Comitato Regionale	€155,00	FIPAV ROMA
serie C e D	Comitato Regionale	€52,00	C. R. MARCHE
serie 1°, 2° e 3° Div.	Comitato Provinciale	€52,00	C. P. COMPETENTE
under 18-16-14-13 Junior League	Comitato Provinciale (compreso Under 16 eccellenza)	€52,00	C. P. COMPETENTE

Si precisa che l'omologa rilasciata per un determinato campionato è valida anche per tutti quelli inferiori: per esempio, un campo omologato dalla Lega è valido sia per le serie regionali sia per i campionati provinciali.

Si ricorda alle società che i campi di gara dovranno essere obbligatoriamente in regola con i requisiti e le misure previste dalle Regole di gioco (compresa la zona di rispetto transennata in cui non dovrà essere ammesso il pubblico) sia per il terreno di gioco che per le attrezzature. **Le società dovranno inoltre mettere a disposizione del direttore di gara idoneo spogliatoio fornito di chiave, sedie, tavolino e quanto altro sia necessario all'espletamento delle formalità iniziali e finali.**

È obbligatorio presentare il verbale di omologa del campo prima dell'inizio della gara al primo arbitro (art. 14 R. Gare 5° cap. e 12° cap.). In mancanza di tale verbale il direttore di gara è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo prima e durante l'incontro (art. 14 R. Gare 9°, 12° e 13° cap.).

Gli arbitri sono tenuti al controllo per accertare eventuali variazioni al campo rispetto all'omologa, con particolare attenzione al rapporto zona di rispetto/spettatori (art. 14 R. Gare 13° cap.).

Alle società viene fornito un verbale con validità annuale, stampato su foglio unico; tale verbale viene sostituito ogni anno e **non viene, quindi, rinnovato.**

Il C.R. provvederà ad emettere il nuovo verbale, e a spedirlo ai sodalizi, dietro presentazione da parte delle società del bollettino di versamento; **NEL CASO CI SIANO VARIAZIONI I SODALIZI DOVRANNO INVIARE IL VERBALE DI OMOLOGA DELLA SCORSA STAGIONE, SEGNALANDO I CAMBIAMENTI NELLO STESSO.**

IN SEGUITO SARANNO EMANATE LE DISPOSIZIONI PER LA NUOVA PROCEDURA DI OMOLOGA ON-LINE

In mancanza del verbale della corrente stagione, l'arbitro, accertata la regolarità del campo di gioco, farà comunque disputare la gara segnalando la mancanza del verbale sul rapporto di gara.

Gli arbitri sono tenuti a controllare che le caratteristiche del campo di gioco corrispondano con quanto riportato sul verbale di omologa.

Nel caso in cui si debba cambiare campo per una gara non sarà necessario effettuare l'omologa ed il terreno di gioco sarà omologato dal direttore di gara. Tale procedura potrà essere protratta per un massimo di tre partite anche non consecutive.

Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa (art. 14 R. Gare 14° cap.).

AGIBILITÀ DEI CAMPI DI GARA

Estratto dal Regolamento Gare Art. 14

6. L'omologa dovrà essere rinnovata ogni anno e il relativo verbale dovrà essere tenuto sempre a disposizione dell'arbitro.
7. Ogni variazione apportata al campo di gioco dovrà essere comunicata all'organismo competente per l'omologa il quale, se del caso, procederà ad una nuova omologa.
8. L'affiliato è l'unico responsabile della conservazione del campo di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.
9. Il primo arbitro è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo, nonché dello stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.
11. In tutti i campionati ad eccezione della Seria A, qualora il primo arbitro, **prima dell'inizio di una gara**, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato dall'arbitro come congruo rispetto alla situazione, ma comunque non superiore alle due ore rispetto all'orario di inizio previsto.
Nel caso in cui non vi sia un campo di riserva, non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole.
12. In mancanza del verbale di omologa, l'arbitro dovrà accertarsi della regolarità del terreno di gioco prima di dare inizio all'incontro.
13. L'arbitro ha facoltà di dichiarare inagibile un campo anche omologato, se fossero variate le condizioni riportate nel verbale, ed applicherà quanto previsto nei precedenti commi 10 (Seria A) e 11.
14. Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa.
15. Il campo di gioco deve essere libero, in assetto di gioco secondo quanto previsto dal verbale di omologazione. Ove il campo non fosse nelle condizioni suddette, l'arbitro richiederà all'affiliato ospitante di ripristinare immediatamente le condizioni di cui sopra e, in caso di ritardato inizio dell'incontro, in sede di omologa, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa.

Pertanto:

- Nel caso il campo di gara sia indisponibile od inagibile a seguito di un evento non rimediabile in un ragionevole lasso di tempo, il primo arbitro dovrà tassativamente chiedere alla squadra ospitante di mettere a disposizione un campo alternativo entro 30' e comunque la gara dovrà iniziare entro 2 ore rispetto all'orario di inizio previsto.
- Detto campo potrebbe essere ubicato anche in località diversa e, in caso di mancanza del verbale di omologazione, sarà omologato a vista dall'arbitro, se rispondente alle caratteristiche richieste.
- La squadra ospitata è tenuta a rispettare quanto deciso dall'arbitro.
- Ogni contestazione in merito (misure di rispetto, illuminazione, riscaldamento, eccesso di pubblico, ecc.) deve essere avanzata dal Capitano della Squadra interessata all'Arbitro, giudice insindacabile dell'omologabilità del campo di gara, prima dell'inizio della gara.

CAMBI DI CAMPO

Estratto dal Regolamento Gare Art. 15

2. Non sono consentiti arbitrari spostamenti di campo da parte delle squadre ospitanti salvo che per comprovate esigenze venutesi a creare in un limite di tempo inferiore ai cinque giorni previsti al precedente comma 1, che comunque dovranno essere documentate in sede di omologa. In tale ipotesi l'affiliato ospitante dovrà mettere a disposizione il nuovo campo **entro 30 minuti dall'orario di inizio previsto**.

INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO

Regolamento Gare Art. 16

1. Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate. Può essere previsto l'ingresso a pagamento, secondo le normative attualmente vigenti in materia.
2. Hanno diritto al libero ingresso i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e gli atleti azzurri purché muniti delle apposite tessere rilasciate dalla FIPAV ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a **porte chiuse** è consentito l'accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti al referto, gli arbitri e segnapunti, il dirigente addetto all'arbitro, il custode o addetto dell'impianto, gli addetti all'asciugatura ove previsti, i raccattapalle ove previsti, l'addetto al tabellone ove previsto, i soggetti indicati al precedente comma 2, la stampa accreditata ed eventuali operatori per riprese televisive.

SPOSTAMENTI DI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO

La C.O.G.R. si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore.



Le richieste dovranno comunque essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento Gare art. 15, 25 e 26. Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno spostamento; la C.O.G.R. potrà infatti non concederlo ove non ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato.

Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza i contributi previsti.

Si precisa che il termine relativo ai cinque giorni precedenti la data di effettuazione della gara si riferisce non alla data di spedizione della richiesta ma a quella di ricevimento da parte della C.O.G.R. Inoltre si ricorda che per documentazione devesi intendere non già la generica indicazione di "indisponibilità del campo" o altre motivazioni del genere, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.

La C.O.G.R. non prenderà in considerazione richieste prive della **regolare documentazione**, del **previsto contributo** e dell'**accordo scritto dell'altra società**. Per cui si **obbliga** che la corrispondenza inoltrata alla C.O.G.R. per spostamenti di qualsiasi genere venga spedita per conoscenza al **Sodalizio cointeressato**. Successivamente e sempre prima dei **cinque giorni previsti** il sodalizio cointeressato **dovrà confermare o meno tale richiesta**, scrivendo alla C.O.G.R. e sempre per conoscenza all'altra società. Per le sole richieste di cambio di campo, fermo restando il giorno e l'orario, non è necessario l'accordo dell'altro sodalizio.

Non saranno accettate richieste di inversione di campo e le gare dovranno essere anticipate; IN OGNI CASO NON SARANNO CONCESSI POSTICIPI DELLE GARE NELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO.

Si precisa che potranno essere concessi spostamenti d'ufficio, **purché ci sia effettiva concomitanza di giorno**, nei seguenti casi:

campo occupato per elezioni politico-amministrative o referendarie, Piano Altezza, convocazioni di atleti in Squadre Nazionali, finali giovanili.

SI CONSIGLIA ALLE SOCIETÀ DI COMUNICARE EVENTUALI PROBLEMATICHE **PRIMA** DELLA STESURA DEI CALENDARI. Dopo l'uscita degli stessi non potranno essere prese in considerazione ulteriori richieste.

In via eccezionale potranno essere inoltrate richieste di spostamento d'urgenza nel lasso di tempo inferiore ai 5 giorni previsti: in questo caso, ferma restando la procedura regolamentare, la tassa di spostamento ammonterà ad €50,00.

È fatto divieto di variare il giorno delle partite, senza l'accordo dell'altro sodalizio, ANCHE NEL CASO DEL CALENDARIO PROVVISORIO.

PROCEDURA PER GLI SPOSTAMENTI GARA ON-LINE DA UTILIZZARE DOPO LA STESURA DEI CALENDARI DEFINITIVI

Dopo la pubblicazione dei calendari **definitivi** gli eventuali spostamenti **DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO TRAMITE LA PROCEDURA ON-LINE COME DA PROCEDURA CHE SI ALLEGA.**

SPOGLIATOIO ARBITRI

Deve essere messo a disposizione degli Arbitri uno spogliatoio agibile e pulito, dotato di tavolo e sedie per consentire al Segnapunti e agli Arbitri la regolare compilazione del referto prima e dopo la gara. La porta deve essere munita di serratura funzionante con relativa chiave. Lo spogliatoio deve inoltre essere fornito di appendiabiti. Nel caso in cui lo spogliatoio non sia adatto all'effettuazione delle operazioni di riconoscimento dei partecipanti alla gara (a causa delle dimensioni, ubicazione o altro), la società ospitante deve comunque mettere a disposizione un altro locale per effettuare detta operazione.

ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria. È opportuno comunque che le società provvedano a garantire il servizio minimo essenziale.

SERVIZIO D'ORDINE

Regolamento Gare Art. 17

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell'impianto, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

In base al dettato del precedente Articolo le Società non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli Arbitri prima della gara, né questi ultimi devono richiederla.

DOVERI DI OSPITALITÀ

Regolamento Gare Art. 18

1. L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.



UTILIZZAZIONE DEI TRE PALLONI

(R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 art. 3.3)

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria.

PALLONI DI GARA

Regolamento Gare Art. 31

1. La squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due palloni regolamentari in buono stato tra i quali l'arbitro sceglierà quello con cui far disputare la gara, salvo quanto previsto dalle circolari d'indizione dei campionati in ordine ad eventuali obblighi.
2. Nel caso in cui i palloni forniti dalla squadra ospitante non siano giudicati regolamentari e la squadra ospitata ne presenti uno suo regolamentare l'incontro sarà disputato con questo.
3. Nel caso in cui la squadra ospitante non presenti alcun pallone regolamentare e pure la squadra ospitata non sia in grado di presentarne alcuno, la squadra ospitante sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole e la vittoria, con il punteggio più favorevole, sarà assegnata alla squadra ospitata.
4. Nel corso degli intervalli tra un set e l'altro - sempre che gli stessi siano previsti - è consentito ai giocatori delle due squadre esercitarsi con il pallone.

(R.d.G. e casistica Cap I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)

Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle sole marche iscritte all'Albo Fornitori della FIPAV al 30 giugno 2008 (di cui si darà tempestiva comunicazione non appena ci perverrà notizia sulle stesse); di queste marche si possono utilizzare tutti i modelli regolarmente omologati dalla FIVB.

Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall'articolo 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare si intende il pallone che l'ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole di Gioco – Sezione 1 – Regola 3.1 e pertanto le società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico come di seguito specificato:

- nel caso in una gara ambedue le squadre non siano in grado di mettere a disposizione i palloni delle marche previste, la gara si disputerà con i palloni messi a disposizione dalla squadra di casa che devono comunque essere omologati FIVB e **il Giudice Unico infliggerà una pesante sanzione pecuniaria alla squadra di casa;**
- se la gara si disputa in quanto i palloni delle marche previste vengono messi a disposizione dalla squadra fuori casa, **la squadra di casa incorrerà comunque in una pesante sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.**

ASSENZA SQUADRA IN CAMPO

Estratto dal Regolamento Gare Art. 23

1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello dei giocatori componenti la squadra in campo.
2. Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà prorarre il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore (*dall'orario di inizio della gara*).
5. Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente sul campo, salvo le disposizioni contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciatarie e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e con la penalizzazione di tre punti in classifica.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.

Pertanto:

- In caso di assenza di una squadra l'arbitro dovrà attendere 30' dall'ora d'inizio prevista (tempo non riducibile). Se la squadra (sei atleti escluso il LIBERO) non sopraggiunge entro questo termine, effettuato il riconoscimento della squadra presente, l'arbitro e la squadra presente potranno abbandonare il campo di gioco. Sul referto dovrà essere trascritto l'elenco degli atleti della squadra presente, senza indicare alcun risultato (competenza del Giudice Unico).
- Se l'arbitro riceverà comunicazione del ritardo dell'altra squadra per motivi contingenti (incidente, guasto, ecc.) potrà, valutata la situazione, prorarre il tempo di attesa ragionevole e la gara dovrà comunque iniziare entro 2 ore dall'orario fissato a calendario.
- Nel caso giungesse un numero insufficiente di atleti, l'arbitro effettuerà il riconoscimento solo di questi (se in presenza dell'elenco atleti firmato dal capitano), quindi procederà come sopra.



DATE ED ORARI DELLE GARE

Regolamento Gare Art. 24

1. Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, all'ora e sul campo fissato in calendario salvo i casi di forza maggiore riconosciuti validi dall'arbitro, come previsto dagli articoli 14, 15 e 23 del presente Regolamento.

Nei campionati regionali e provinciali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva, gli arbitri dovranno, comunque, garantire i 30 minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.

ANDAMENTO IRREGOLARE DELL'INCONTRO

Regolamento Gare Art. 29

1. Se si verificano eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro, salva l'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Giurisdizionale, all'affiliato responsabile verrà inflitta la sanzione della perdita della partita ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Giurisdizionale.
2. Se la responsabilità di detti eventi appartiene ad entrambi gli affiliati, salve sempre le altre sanzioni disciplinari, entrambi saranno dichiarati perdenti e nessuno vincitore.
3. In caso di incidente provocato dagli spettatori o di invasione di campo, il primo arbitro sospende il gioco ed invita i dirigenti ed il capitano della squadra ospitante a ristabilire l'ordine entro il limite di tempo che egli ritiene opportuno. Allo scadere di questo tempo, se la causa di interruzione permane, ordina agli ufficiali di abbandonare il campo insieme a lui, annota l'incidente sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa della gara.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, l'arbitro, in presenza di un evento legittimante l'immediata interruzione della gara e contemporaneamente di una situazione ambientale non idonea all'accoglimento di detto provvedimento, può disporre la prosecuzione dell'incontro pur ritenendolo formalmente concluso al momento del verificarsi della causa interrutiva. Anche in questo caso, al termine dell'incontro, annota i fatti sul referto e compila un rapporto che invia entro 24 ore al Giudice Unico competente per l'omologa. La decisione dell'arbitro potrà essere annullata dall'organo giudicante se non ne sussistano i presupposti.

GARE INTERROTTE E RINVII

Estratto dal Regolamento Gare Art. 30

1. Tutti gli incontri devono essere disputati nel giorno stabilito in calendario a meno che non vengano rinviati o interrotti dall'arbitro per cause di forza maggiore.
2. Finché l'arbitro non avrà deciso il rinvio le squadre devono rimanere a sua disposizione.
3. Se una gara che si disputa in un campo all'aperto, dovesse venire sospesa per sopravvenuta oscurità, per impraticabilità di campo, per pioggia o per circostanze impreviste, essa verrà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco.
4. Se una gara che si disputa in un impianto al coperto, dovesse essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del terreno, ecc.), essa sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle Regole di Gioco, fermo restando le eventuali responsabilità delle società ospitanti come previsto dall'articolo 14 commi 10 e 11 del presente Regolamento.

REFERTO DI GARA

Art. 37 del Regolamento Gare

Si dovrà utilizzare il Referto di Gara aggiornato con il nuovo sistema di gioco (Rally Point System) e con i quadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set.

SERVIZIO TELEFONICO DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Seguiranno opportune comunicazioni al riguardo a cui i sodalizi dovranno attenersi scrupolosamente.

DECORRENZA PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO REGIONALE

Il Giudice Unico Regionale provvede all'omologa delle gare e all'adozione dei provvedimenti disciplinari relativi, di norma, ogni martedì successivo alla giornata fissata in calendario. Il Comunicato Ufficiale viene pertanto Affisso all'Albo, di norma, il mercoledì.

Pertanto per assumere informazioni sui provvedimenti disciplinari si può telefonare dopo la riunione oppure il giorno successivo dopo le ore 18.00. La Segreteria del GUR provvederà a comunicare i dispositivi delle sentenze. Si prega di telefonare al numero 0712901016.



Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo a quello della loro affissione all'Albo dell'Organo che le emette (art. 27 R. Giur.).

Il dispositivo delle sentenze sarà comunicato agli interessati con telegramma o altro mezzo idoneo (art. 26 R. Giur. 2° cap.) e verrà data notizia mediante comunicato stampa. Si fa presente che sarà spedito **il fax solamente in caso di squalifiche ad atleti, allenatori e dirigenti, gare a porte chiuse, aperture di procedimenti disciplinari e relative decisioni, sospensioni di omologa**. In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le relative conseguenze e che la mancata ricezione del telegramma o del fax non costituisce motivo di mancata applicazione delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COPPA MARCHE

Valgono le stesse norme relative ai Campionati Regionali C e D; le squalifiche comminate nella Coppa Marche devono essere scontate nelle successive gare della manifestazione stessa. Nel caso al termine della manifestazione restino pendenti delle giornate di squalifica di tesserati per la Coppa, questi dovrà scontare dette giornate nelle gare di campionato, immediatamente successive, cui partecipa.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE MULTE

Si applica l'Art. 58 Regolamento Giurisdizionale

Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le Società che non provvedono a versare eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti.

COMMUTAZIONE SQUALIFICA ATLETA E ALLENATORE IN SANZIONE PECUNIARIA

Per i campionati di Serie C, D e Coppa Marche è possibile commutare la sanzione di "1 giornata di squalifica per un giocatore o per un allenatore" secondo la seguente tabella:

Serie C	€	120,00
Serie D	€	100,00

Tale procedura non è applicabile se all'atleta o all'allenatore è stato comminato un provvedimento di 2 o più giornate di squalifica.

Il sodalizio può usufruire di tale possibilità in qualsiasi momento del campionato, compresi i play off, e comunque non si può applicare più di una volta allo stesso atleta od allenatore; identica procedura per la Coppa Marche.

Le società interessate dovranno farne richiesta, tramite fax al n. 0712908029, **entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di affissione del provvedimento**, insieme alla richiesta deve essere inviata, sempre via fax, la ricevuta del versamento sul ccp n. 16034605 della sanzione pecuniaria prevista per la commutazione del provvedimento secondo la tabella su riportata. Il Giudice Unico, pervenuta la richiesta completa della documentazione, provvede ad informare il sodalizio interessato dell'avvenuta commutazione del provvedimento.

La società che intende avvalersi della commutazione non può impugnare il provvedimento in seconda istanza e, viceversa, una società che impugna il provvedimento non può, in caso di rigetto, richiedere la commutazione del provvedimento in sanzione pecuniaria.

Non può essere richiesta la commutazione del provvedimento in sanzione pecuniaria nemmeno in caso di riduzione (per esempio da due a una giornata) a seguito di impugnazione.

Nota: la commutazione del provvedimento non fa perdere la recidività dell'atleta o dell'allenatore per un eventuale successivo provvedimento.

La commutazione può essere effettuata anche per sanzioni pendenti dalla stagione precedente, purché rientrino fra le sanzioni commutabili (1 giornata); questa commutazione può essere effettuata entro le ore 18.00 del terzo giorno antecedente l'inizio del Campionato o della Coppa Marche, con le stesse modalità previste; in questo caso la somma da pagare è quella relativa alla serie a cui partecipa il tesserato nella stagione 2008/2009.

È ovvio che la società che si avvale di questa commutazione non può, per questa stagione, usufruire nuovamente di tale possibilità per lo stesso tesserato.